

ADEMPIMENTI PER AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE, AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, MEDIATORI MARITTIMI E SPEDIZIONIERI

Il 30 settembre 2013 è scaduto il termine per assolvere agli adempimenti conseguenti alla soppressione dei Ruoli di Agente e Rappresentante di Commercio, Agente di Affari in Mediazione, Mediatore Marittimo e dell'Elenco autorizzato degli Spedizionieri.

➤ ***Imprese attive al 12 maggio 2012***

Con ***Circolare n. 3662/C del 10/10/2013***, il Ministero dello Sviluppo Economico ha dettato disposizioni circa le procedure da attivare per le imprese che entro la data del 30/09/2013 non hanno ottemperato ad effettuare l'aggiornamento della propria posizione al Registro delle Imprese /REA. Pertanto, ***le imprese iscritte nei soppressi Ruoli di Agente e Rappresentante di Commercio, Agente di Affari in Mediazione, Mediatore Marittimo e nel soppresso Elenco autorizzato degli Spedizionieri e in attività al 12/05/2012***, che non hanno provveduto ad aggiornare la propria posizione al Registro Imprese/REA ***alla scadenza del termine di proroga del 30/09/2013***, hanno la possibilità di adeguarsi tardivamente, ***pagando le sanzioni REA*** (l'oblazione sarà dovuta per ciascun legale rappresentante nella misura di € 10,00 se la pratica viene inviata ***entro il 30/10/2013*** e nella misura di € 51,33 per ogni legale rappresentante se la pratica è ***successiva al 30/10/2013***), pena l'inibizione alla continuazione dell'attività con provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese con conseguente inizio della procedura di cui all'art. 19, comma 3, della Legge 241/1990, concedendo un congruo termine per l'adeguamento.

Scaduto tale termine in assenza di adeguamento si procederà comminando all'impresa inadempiente il divieto di prosecuzione dell'attività: divieto che, ove venisse successivamente disatteso, comporterà l'applicazione della sanzione per esercizio abusivo dell'attività prevista dalla specifica normativa di settore (Legge n. 39/1989, Legge 204/1985).

N.B. La Circolare stabilisce che la disciplina sopra evidenziata *“non trova applicazione nei riguardi delle imprese, ancorché formalmente attive alla data del 12/05/2012, che versino in stato di liquidazione o di fallimento o liquidazione coatta, sempre che non sia stata autorizzata la prosecuzione dell'attività”*.

➤ ***Persone Fisiche inattive al 12 maggio 2012***

Le persone fisiche iscritte nei soppressi Ruoli di Agente e Rappresentante di Commercio e di Agente di Affari in Mediazione che risultavano inattive alla data del 12/05/2012, che non hanno provveduto all'iscrizione nell'apposita Sezione del REA ***entro il 30/09/2013, al fine di mantenere il requisito abilitante all'esercizio dell'attività***, sono decadute da detta possibilità il 30/09/2013. Tuttavia, fino al 12/05/2016 (se si tratta di mediatori) e fino al 12/05/2017, se si tratta di agenti e rappresentanti di commercio, essi potranno far valere la pregressa iscrizione nel soppresso Ruolo quale requisito professionale per l'avvio dell'attività.